

## Convenzione **MONACO**

a) decorrenza : 1/10/1985

b) campo di applicazione

persone protette : - cittadini dei due Stati ed i profughi e gli apolidi residenti in uno dei due Stati che siano  
- lavoratori subordinati privati ed assimilati (autonomi);  
- titolari di pensione (delle predette categorie);  
- familiari a carico (delle predette categorie) in base alla legislazione di residenza.

limitazioni: ai cittadini (ed agli apolidi) che non sono lavoratori del settore privato si applica solo l'art. 10 dell'Accordo e pertanto hanno diritto solo alla copertura della malattia-maternità per: - temporaneo soggiorno (cure urgenti);  
- trasferimento per cure.

esclusioni: agenti diplomatici e consolari (i lavoratori presso questi ultimi possono optare).

c) rischi protetti : malattia- maternità;  
infortuni e malattie professionali.

d) situazioni protette : - Temporaneo soggiorno - cure urgenti (MIC/8)  
- Lavoratori in temporaneo soggiorno (MIC/6)  
- Trasferimento per cure (MIC/9)  
- Infortuni sul lavoro (MIC/ 8)  
- Frontalieri (1/MC/IM; 2MC/IM; 3MC/IM)  
- Distacco del lavoratore (MIC/ 7 previo rilascio MIC/1 da parte dell'INPS)  
- Familiare di lavoratore che risiede nel territorio dell'altro Stato (MIC/5)  
- Trasferimento del titolare di pensione (e familiari) nell'altro Stato (MIC/4)

NB.